



Audizione Commissione Istruzione
SENATO

Osservazioni al

Disegno di legge n. 1108, (D.l. n. 137/08 “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”), nelle parti modificate dalla Camera dei Deputati, ad integrazione delle memorie già depositate nel corso delle audizioni svolte presso la VII Commissione della Camera in prima lettura

Roma, 14 Ottobre 2008

L'ANCI, in occasione dell'audizione presso la Commissione Istruzione del Senato, relativamente al D.l. n. 137/08, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università", ed in particolar modo riguardo all'art. 4, "insegnante unico nella scuola primaria", intende ribadire le osservazioni e le forti preoccupazioni già espresse nei confronti di tale riforma nel documento consegnato alla VII Commissione Istruzione della Camera dei Deputati, in occasione dell'audizione tenutasi in data 2 Ottobre e che per conoscenza si allega, unitamente alle proposte di emendamenti presentate.

Per quanto invece attiene alle integrazioni apportate al D.l. n. 137/08 dal maxiemendamento del Governo, l'ANCI formula le seguenti osservazioni.

Articolo 2, comma 1 bis – Valutazione del comportamento degli studenti

L'ANCI ha accolto con favore quanto previsto all'art. 2 comma 1bis che destina somme non utilizzate, alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e alla messa in sicurezza di istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi.

Articolo 7bis – Provvedimenti per la sicurezza delle scuole

L'ANCI condivide quanto previsto al comma 1 dell'art. 7bis, che assegna, un importo non inferiore al 5% delle risorse stanziare per il programma delle infrastrutture strategiche, al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Premesso che il mancato completamento di un' opera di edilizia scolastica costituisce di per sé il maggior danno per un territorio, l'Anci fa notare che al comma 2 si parla erroneamente di "rescissione" del contratto da parte delle stazioni appaltanti, mentre l'art. 134 di cui viene fatta menzione disciplina l'istituto del "recesso".

Fatta questa premessa ed entrando nel merito del testo, occorre rilevare che parrebbe un obbligo, per le stazioni appaltanti, recedere dai contratti stipulati in materia di edilizia scolastica, affinché le economie derivanti da tali recessi (dopo la revoca disposta con decreto) che in taluni casi, possono essere minime o inesistenti, qualora le opere siano in uno stato avanzato, vengano riassegnate "per l'attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche finalizzate alla mitigazione del rischio sismico".

La disposizione, così come strutturata, imponendo di fatto il recesso dai contratti in itinere, assume una efficacia retroattiva, consentita dall'ordinamento soltanto in situazione eccezionali.

L'ANCI osserva che in molti casi le economie derivanti dalle mancate movimentazioni non dipendono dall'inerzia delle stazioni appaltanti, poiché possono

individuarsi cause legittime che hanno bloccato l'esecuzione dell'opera, come la sospensione legittima dei lavori, nei casi di cui all'art. 133 del D.P.R. 554/99; la risoluzione del contratto iniziale ex artt. 135 e 136 del D.Lgs. 163/06 o il contenzioso sorto con l'appaltatore, ecc..

In tali casi deve essere consentito alla stazione appaltante di risolvere il contratto senza accollo di oneri.

L'incameramento del finanziamento dovrebbe avvenire solo nei casi di inerzia della stazione appaltante accertati dai competenti organi a ciò preposti, sulla base di una adeguata istruttoria.

Infine, al comma 5, quando si parla della nomina di "un soggetto attuatore" non è chiaro a chi si fa riferimento e se sarà quest'ultimo ad individuare le opere da eseguire.